

Deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2016, n. 22-3967

Disposizioni in merito all'esclusione della linea ferroviaria Torino - Cirié - Ceres dall'elenco di cui all'Allegato A allo schema di Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti che individua le reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 15 luglio 2015, n. 112.

A relazione dell'Assessore Balocco:

Premesso che:

con Decreto Legislativo 422/1997 sono state attribuite alla Regione Piemonte le funzioni ed i compiti di programmazione e di amministrazione riguardo ad alcune linee ferroviarie sul territorio regionale individuate dall'art. 8, comma 1, lettera b) : “ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato S.p.A.”, tra cui figurano la Ferrovia Torino – Ceres e la Ferrovia Canavesana;

nell'Allegato 1 al Decreto Ministeriale 5 agosto 2005 sono state individuate le reti ferroviarie locali e regionali non isolate a cui applicare i disposti del decreto stesso, includendo al punto 9) la ferrovia Canavesana ed al punto 22) la ferrovia Torino-Ceres;

in concomitanza con i lavori di realizzazione del Passante ferroviario di Torino ed in conseguenza della decisione di abbassare il piano del ferro per sottopassare il fiume Dora, nel 2006 la ferrovia Torino-Ceres è stata interrotta in corrispondenza degli scavi del Passante e l'attestamento della linea è ad oggi individuato nella stazione Dora GTT;

in conseguenza di quanto sopra la linea ferroviaria Torino-Ceres è attualmente “isolata” dal passante ferroviario torinese e dalla rete nazionale gestita da RFI.

Premesso, inoltre, che:

è attualmente in corso di realizzazione l'intervento di “interconnessione della linea ferroviaria Torino-Ceres con il Passante ferroviario di Torino in corrispondenza della stazione Rebaudengo” approvato dal CIPE nell'ottobre 2012 in quanto inserito nel PIS (Piano Infrastrutture Strategiche), che consentirà la connessione della linea alla rete nazionale;

nel disciplinare di gara per la realizzazione dell'intervento sopra citato, sono stati previsti come opere “opzionali” i lavori di attrezzaggio della linea con il sistema di terra SCMT (Sistema Controllo Marcia Treno - realizzabile per lotti), da assoggettare a successivo contratto aggiuntivo nell'ambito delle risorse eventualmente disponibili a seguito del consolidamento del quadro economico relativo ai lavori affidati e previa approvazione del progetto da parte dei Soggetti coinvolti ed in particolare del CIPE che ha approvato l'opera principale in corso di esecuzione.

Tenuto conto che:

in data 25/07/2015 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante “Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)”;

il citato D.Lgs. 112/2015 prevede, all'art 1, comma 6, che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emani, previa intesa con la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un decreto ministeriale, con il quale sono individuate le reti ferroviarie di cui al comma 4, ossia le reti ferroviarie per le quali sono attribuite alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione ai sensi del Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto stesso;

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha presentato lo schema di Decreto Ministeriale alla Conferenza permanente Stato-Regioni ai fini del raggiungimento della prescritta intesa ai sensi dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 112/2015;

il provvedimento ministeriale è stato esaminato nell'ambito di competenza della Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio e del relativo Coordinamento Tecnico, e nel tavolo di lavoro tecnico istituito nell'ambito della Conferenza Unificata con la partecipazione delle Regioni e dei rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

nell'ambito dei lavori del Coordinamento Tecnico della Commissione IMGT è stato svolto un lavoro di ricognizione dello stato attuale di tutte le linee ferroviarie su cui le Regioni esercitano le funzioni e compiti di programmazione e di amministrazione ai sensi del D.Lgs. 422/1997;

lo schema di Decreto Ministeriale è finalizzato ad aggiornare il precedente elenco vigente di cui al DM 5 agosto 2005 n. 28T citato in premessa ai fini dell'attuazione del D.Lgs. 112/2015, che limita il compito del decreto alla sola individuazione delle linee interconnesse con la rete ferroviaria nazionale.

Tenuto conto inoltre che:

la ferrovia Torino – Ciriè – Ceres è attualmente disconnessa dalla rete ferroviaria nazionale, per le motivazioni sopra riportate e pertanto rientra tra le ferrovie in concessione regionale da escludere dall'elenco allegato allo schema di DM di cui all'oggetto secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 112/2015.

Tenuto conto infine che:

la ferrovia Canavesana è connessa con la rete ferroviaria nazionale a Settimo T., e non rientra tra gli altri ambiti di esclusione di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 112/2015, in quanto essa è parte integrante della linea SFM1 denominata Chieri – Rivarolo, che appartiene al servizio metropolitano torinese e connette il Canavese all'area metropolitana ed al Chierese, con caratteristiche di servizio che superano l'ambito urbano e suburbano di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 112/2015;

una tratta di circa 3,5 Km tra Volpiano e l'innesto sulla rete nazionale a Settimo T. viene utilizzata per il trasporto merci (idrocarburi) dal Deposito doganale ENI di Volpiano, che è raccordato con linea privata alla ferrovia Canavesana e su cui Trenitalia Cargo per conto di ENI effettua in media due passaggi a settimana; la linea è pertanto interessata da traffico merci non gestito dall'impresa ferroviaria che gestisce attualmente il traffico passeggeri e quindi sulla linea sono presenti più imprese ferroviarie;

infine, essendo parte integrante della linea SFM1, la linea rientra nel lotto del servizio ferroviario metropolitano su cui la Regione intende affidare il servizio ad un unico Soggetto, per cui non rientra nella fattispecie di esclusione relativa alle infrastrutture ferroviarie locali che non rivestono importanza strategica per il funzionamento del mercato ferroviario come previsto all'art. 1, comma

6, del D.Lgs. 112/2015 che dispone, per tali tipologie di esclusione, la notifica preventiva alla Commissione europea secondo le modalità di cui all'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Dato atto che con nota prot. n. 775 del 29/07/2016 l'Assessore Trasporti, Opere Pubbliche e Difesa del Suolo ha comunicato alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome la posizione della Regione Piemonte, che si sostanzia nella richiesta di esclusione dall'elenco Allegato A allo schema di Decreto della ferrovia Torino – Ciriè – Ceres e per quanto riguarda la ferrovia Canavesana, nella richiesta al Governo di istituire tavoli di concertazione che vedano la partecipazione del Ministero e delle Regioni, ma anche dell'ANSF e degli USTIF regionali, per definire un percorso finalizzato a rendere le linee di cui all'Allegato A effettivamente interoperabili attraverso fasi progressive di implementazione degli attrezzaggi necessari, tenendo conto delle peculiarità delle linee e non limitandosi alle sole scelte tecnologiche, bensì includendo anche tutti gli aspetti normativo-regolamentari (quali la gestione dei passaggi a livello, dei segnali permissivi, la circolazione dei mezzi d'opera, le modifiche impiantistiche, ecc...) compresi quelli inerenti la circolazione del materiale rotabile, con particolare riferimento al periodo di transizione.

Preso atto inoltre che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha richiesto, in sede di tavolo tecnico della Conferenza Unificata in data 28 luglio 2016, che le Regioni si esprimessero con Delibera delle rispettive Giunte regionali in merito alle richieste di esclusione delle proprie linee ferroviarie dall'elenco Allegato A allo schema di Decreto Ministeriale ai fini dell'istruttoria ministeriale.

Ritenuto pertanto che:

sia necessario richiedere l'esclusione della ferrovia Torino – Ciriè – Ceres dall'elenco Allegato A allo schema di Decreto Ministeriale che individua le reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 15 luglio 2015, n. 112, in quanto attualmente disconnessa dalla rete ferroviaria nazionale e pertanto rientrante nelle fattispecie di esclusione di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 112/2015;

per la ferrovia Canavesana, per le motivazioni sopra citate, non sussistano le condizioni di esclusione di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 112/2015.

Per quanto sopra;

la Giunta Regionale, unanime

delibera

-di disporre l'esclusione della ferrovia Torino – Ciriè – Ceres dall'elenco Allegato A allo schema di Decreto Ministeriale che individua le reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 15 luglio 2015, n. 112;

-di dare atto che per la ferrovia Canavesana non sussistono le motivazioni per l'esclusione dall'elenco Allegato A allo schema del suddetto Decreto Ministeriale;

-di dare mandato alla Direzione A18 per la trasmissione della presente deliberazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

-di dare atto che dalla presente deliberazione non derivano obbligazioni finanziarie per la Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)